

# **STATUTO DI**

## **ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita l' **Associazione** non riconosciuta denominata

#### **GRUPPO FOTOGRAFICO AUTOSCATTO DI APPIANO GENTILE**

con sede in Appiano Gentile (CO), via Vittorio Veneto n. 2, la quale è retta dal seguente Statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2 - Scopi**

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libera, apolitica e aconfessionale e non ha fine di lucro. L'associazione, inoltre, si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Essa ha per finalità:

- la divulgazione e la valorizzazione della fotografia in tutte le sue espressioni,
- i contatti e gli scambi culturali con Associazioni similari e con operatori del settore,
- la collaborazione con Enti pubblici e privati interessati alla fotografia.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione della fotografia in tutte le sue espressioni, nonché attività culturali connesse.
- b) L'organizzazione e la promozione di attività nel campo della fotografia volte all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle stesse, allo scopo di divulgare la loro conoscenza in tutte le sue forme e manifestazioni, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e aggregazione.
- c) L'organizzazione di manifestazioni fotografiche in via diretta o la collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione.
- d) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento delle attività esercitate.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione della fotografia, l'Associazione si propone inoltre di:

- I. organizzare corsi di avviamento e di perfezionamento alla fotografia
- II. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali
- III. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento
- IV. pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione.

### **Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 4 - Funzionamento**

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche. Nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di collaboratori.

#### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che intendono offrire volontariamente e gratuitamente la loro opera ed il loro contributo artistico/tecnico/culturale e che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 6 – Doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto ed, in particolare, all'osservanza dei seguenti punti:

- a) pagamento puntuale della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) mantenimento di specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Stampe, diapositive, riprese, videocassette e files realizzati ed usati per l'Associazione potranno essere richieste in copia o duplicato, fermo restando il diritto dell'Associazione stessa di farne uso secondo quanto previsto nel presente statuto; il materiale andrà a costituire l'archivio dell'Associazione.

I soci potranno utilizzare presso la sede tutte le apparecchiature presenti, di proprietà dell'Associazione o prestate dai soci, potranno consultare libri e riviste ivi custodite, potranno utilizzare la sede per riprese e proiezioni previa comunicazione e autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Diritti dei soci**

Tutti i soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno eguali diritti, e precisamente:

1. frequentare i locali sociali, servirsi delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'Associazione nei giorni ed orari stabiliti dalla stessa;
2. collaborare nei programmi di lavoro deliberati dal Consiglio stesso;
3. prendere parte alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall'Associazione o da altri Enti;
4. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
5. partecipazione alle Assemblee Sociali nonché esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal

Socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

6. presentare proposte e /o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;

#### **Art. 8 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci,
- donazione, eredità, legati e lasciti testamentari,
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati,
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive occasionali,
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 – Quota associativa**

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili se non mortis causa.

La quota non è rivalutabile.

#### **Art. 10 – Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con mail se conseguente al mancato rinnovo e pagamento della quota associativa e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC in tutti gli altri casi.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il Socio receduto o espulso non ha alcun diritto sul materiale e/o su tutto quanto di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 12 - Organi**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, all'interno di quest'ultimo sono il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, nonché i probiviri, se eletti.

### **Art. 13 - Assemblea**

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

### **Art. 14 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Consiglio Direttivo indicando tra i membri eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- i Probiviri.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione.

### **Art. 15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Inoltre è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione oppure con comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma. Nella convocazione

dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente e da uno o più Consiglieri, con un massimo di 10 (dieci), di cui 1 (uno) con funzioni di Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

Le cariche vengono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie

dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione oppure con comunicazione ai Consiglieri a mezzo posta ordinaria o raccomandata, raccomandata a mano, posta elettronica, fax, telegramma.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 17 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci, dura in carica 3 (tre) anni e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

#### **Art. 18 – Vice Presidente**

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci, dura in carica 3 (tre) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art. 19 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

#### **Art. 20 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è composto da un presidente e due componenti, per un totale di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche tra i non soci e dura in carica 3 (tre) anni. Viene convocato in

caso di necessità ed ha il compito di dirimere in via definitiva ed inappellabile eventuali controversie sorte tra i soci o tra questi e l'associazione o suoi organi.

#### **Art. 21 – Clausola compromissoria**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, gli stessi si impegnano a rimettere la soluzione all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri, il cui lodo sarà inappellabile.

#### **Art. 22 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente Art. 16, 2° capoverso.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### **Art. 23 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 24 – Divieto di distribuzione di utili**

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ottenuto il parere vincolante di cui al DPCM 329/2001, art. 3, comma 1, lett. k).

#### **Art. 25 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

#### **Art. 26 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 27 – Mediazione**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto su istanza della parte più diligente tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

---

---

---

---